



01759.18

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21010/2015

SEZIONE LAVORO

Cron. 1759

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Ud. 13/06/2017

Dott. LAURA CURCIO

- Rel. Consigliere - PU

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere -

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 21010-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso

dall'avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

**- ricorrente -****contro**

2017

(omissis)

S.P.A., in persona del

2593

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in

(omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)  
(omissis), giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1292/2015 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/03/2015 R.G.N.  
3513/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA  
CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) per delega verbale  
Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) .




Svolgimento del processo

1)La corte d'Appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da (omissis) , dipendente della società (omissis), confermando il rigetto delle domande da lui svolte in primo grado, dirette a far accertare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli in data 20.10.2006, a seguito di contestazione di disciplinare con cui la datrice di lavoro gli aveva addebitato di aver presentato al fondo di solidarietà aziendale " (omissis) ", mediante artifici e raggiri e al fine di ottenere un indebito rimborso di spese mediche, delle fatture mediche falsificate nell'importo , anche al fine di ottenere il riconoscimento della situazione di disagio familiare previsto dal regolamento del fondo. La corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di appello, sia relativamente alla mancata considerazione dell'esito positivo del procedimento penale a carico del (omissis), risoltosi con una sentenza di non doversi procedere , sia con riguardo alla lamentata tardività della contestazione disciplinare.

2)In particolare la Corte d'Appello ha ritenuto che fosse irrilevante l'esito del procedimento penale non potendo sussistere alcun giudicato, non trattandosi di sentenza penale irrevocabile di assoluzione piena per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto; che dall'esame della documentazione prodotta dalla società, relativa alle richieste di rimborso ed alle relative fatture mediche indicate nella contestazione disciplinare era emersa la riconducibilità della falsificazione proprio al (omissis) , trattandosi di fatture emesse in favore dei suoi familiari ( moglie e figli). Infine la Corte ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla tardività della contestazione disciplinare, che non sussisterebbe stante la difficoltà e laboriosità dell'accertamento dei fatti, conosciuti in pieno solo dopo la conclusione delle indagini penali. E' stata altresì ritenuta infondata la censura relativa alla violazione della procedura di contestazione disciplinare, sussistendo la prova del ricezione da parte del (omissis) del telegramma con cui la datrice di lavoro aveva fissato per il 19.10.2006 l'audizione orale, cui il lavoratore non si era presentato.

3) (omissis) ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, cui ha risposto (omissis) spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c.

 1

## Motivi della decisione

4) Con il *primo motivo* di ricorso il <sup>(omissis)</sup> ha lamentato "la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 2019 c.c. e dell'art. 7 L. n. 300/70 in relazione all'art. 360 c.1 n.5 c.p.c.", per non avere la corte territoriale tenuto in debito conto la sentenza penale di non doversi procedere per difetto di querela, sentenza che essendo oramai passata in giudicato in quanto non ripresentata dalla società altra querela, ha lo stesso valore di una sentenza di assoluzione. Secondo il ricorrente tale dato rileverebbe ai fini della valutazione della presenza di una giusta causa di licenziamento, in quanto indicativo di una carenza di volontà della società di procedere penalmente.

5 ) Il motivo è in primo luogo inammissibile stante il contraddittorio e poco comprensibile richiamo alla tipologia di vizio lamentato, che viene ricondotto all'art. 360 comma 1.n.5 c.p.c., ma poi descritto come violazione e falsa applicazione delle norme di legge prima riportate, che attiene al diverso vizio regolato dal comma 1 n.3 dell'art. 360 c.p.c.. Tale inammissibilità risulta confermata proprio da quanto osservato dal ricorrente con la memoria ex 378 c.p.c., in cui per la prima volta e quindi tardivamente si precisa che il vizio lamentato sarebbe stato proprio l'errore motivazionale della Corte, la quale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nella la circostanza che il <sup>(omissis)</sup>, a fronte di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, non era mai stato giudicato penalmente per i fatti contestati, in difetto di una seconda querela. Tale circostanza avrebbe dovuto deporre favorevolmente per il ricorrente, nell'ambito del giudizio di secondo grado. Il motivo è comunque inammissibile perché la Corte territoriale ha invece esaminato l'esito del procedimento penale, conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela ed ha correttamente osservato che solo una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o per insussistenza del fatto ha valore di giudicato in sede civile, mentre nessun rilievo può avere, ai fini dell'accertamento del fatto materiale e della commissione o meno dello stesso da parte dell'imputato, una sentenza di proscioglimento per altre ragioni.

6) Con il *secondo motivo* di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2019 c.c. e 7 legge n. 300/70 in relazione all'art. 360 c.1 n.3 c.p.c.. La Corte avrebbe errato non tenendo conto che era onere del datore di lavoro fornire la



prova della giustezza dell'atto espulsivo e che il <sup>(omissis)</sup> aveva contestato le accuse disconoscendo le fatture oggetto di contestazione, ribadendo tale contestazione anche nelle note difensive depositate in appello. Ciò nonostante i fatti non erano mai stati accertati, neanche in sede civile, mentre sarebbe stato dovere del giudicante accertare che l'asserita falsificazione non fosse grossolana e facilmente rilevabile, ai fini della legittimità del licenziamento.

7) Il motivo è inammissibile: a parte la generica indicazione della norma violata ( si richiama impropriamente l'art. 2697 c.c., che non appare pertinente trattandosi di un licenziamento e quindi applicandosi la più specifica norma di cui all'art.5 legge n.604/66 ), la censura è priva di specificità e di autosufficienza non essendo in alcun modo precisato quali sarebbero le scritture private che il <sup>(omissis)</sup> avrebbe disconosciuto e neanche sono stati depositati tali atti né si è indicata la loro esatta collocazione tra i documenti del fascicolo di parte . Si fa riferimento infatti a fatture emesse dal medico professionista che aveva effettuato le relative prestazioni mediche, fatture che sarebbero state contraffatte nell'importo. Pertanto non trattandosi di scritture private provenienti dal <sup>(omissis)</sup>, risulta anche non conferente la necessità di un formale disconoscimento ai sensi dell'art.215 c.p.c., che comunque risulterebbe essere intervenuto tardivamente, oltre il termine previsto dall'art.215 c.1 c. 2 c.p.c..

8) La Corte territoriale, analizzando le richieste di rimborso del <sup>(omissis)</sup> e le fatture tutte, oltre agli altri documenti prodotti in causa, ha ritenuto sussistere la falsificazione e l'ha ricondotta al <sup>(omissis)</sup>, con ragionamento, anche presuntivo, immune da vizi logici.

9) con il *terzo motivo* di gravame il <sup>(omissis)</sup> lamenta la violazione dell'art.7 e dell'art.2119 e 70 CCNL, in relazione art.360 n.3 c.pc., per non aver la corte territoriale rilevato che la contestazione disciplinare era nulla:a) per non essere stata tempestiva la contestazione atteso che la società, che aveva presentato querela con riferimento ai fatti contestati, era a conoscenza delle indagini penali sin dal 2005; b) per mancanza di specificità, non essendo stata individuata la fattispecie di addebito disciplinare tra quelli indicati nell'art.70 del ccnl, richiamato nella lettera di contestazione; c)per la mancata audizione orale nonostante fosse stata espressamente da lui richiesta .



10) Il motivo è infondato. La corte d'Appello ha motivato sulla tempestività precisando che tale carattere non viene meno ove il datore di lavoro avendo denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ritenga di attendere l'esito del procedimento penale prima di formulare detta contestazione. In tali casi la valutazione fatta dal giudice di merito è insindacabile, ove immune da vizi logici e giuridici, come più volte statuito da questa corte ( cfr. per tutte Cass.20823/2013, Cass. n. 281/2016, secondo cui " In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito" ).

11) Inammissibile è poi il motivo nella parte in cui ha lamentato la mancata specificità della contestazione per non aver espressamente individuato l'ipotesi di addebito tra le tante previste dall'art.70 del CCNL . Non vi è stata produzione del contratto collettivo, neanche la completa trascrizione nel ricorso dell'articolo, con evidente violazione del principio di autosufficienza.

12) Infondato è altresì il motivo con riferimento alla censura di violazione del diritto di difesa per mancata audizione del <sup>(omissis)</sup>, nonostante sua espressa richiesta. Ed infatti non risulta essersi verificata alcuna irregolarità della procedura, per essere stata validamente eseguita la comunicazione al lavoratore della data e del luogo della disposta audizione in seguito alla sua richiesta. Ed infatti la comunicazione al <sup>(omissis)</sup>, effettuata dalla società a mezzo telegramma, deve ritenersi regolarmente ricevuta.

13) La Corte territoriale ha dato atto della esistenza di attestazione della ricezione. Questa Corte ( cfr Cass. n.20167/2014) ha precisato che la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell'atto (raccomandata, anche senza avviso di ricevimento o *telegramma*), e per i particolari doveri di consegna dell'agente postale, si possa presumere l'arrivo nel luogo di destinazione. Ciò in quanto come osservato da Cass. n.13488/2011, "La produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta". In tal caso sarebbe stato quindi onere del <sup>(omissis)</sup>, destinatario, fornire la prova , anche presuntiva , della mancata ricezione.



14) Con il *quarto motivo* di ricorso il ricorrente lamenta la violazione art.24 Cost., degli artt.115 e 116 c.p.c. , in relazione all'art.360 n.4 e n.5 c.p.c., per essere stata omessa dalla Corte territoriale qualsiasi istruzione probatoria, non effettuata in primo grado, sui fatti contestati che non erano stati accertati in sede penale. La corte territoriale non aveva tenuto conto neanche del fatto che non vi fosse stato il disconoscimento da parte sua delle fatture contraffatte.

15) Il motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole in sostanza della mancata ammissione delle istanze probatorie da parte della Corte d'Appello, la quale invece ha motivato in ordine alla rilevanza delle prove documentali versate in atti - le fatture delle quali ha ritenuto sussistere la falsificazione materiale ad opera del ricorrente, anche con riferimento a quelle relative a prestazioni mediche della moglie e dei figli -. Non vi è quindi nessun vizio procedurale sussumibile nella fattispecie di cui al n.4 dell'art.360 c.p.c., come neanche alcun omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ai sensi del n.5 del citato articolo, risolvendosi la censura in una, peraltro neanche compiutamente articolata, richiesta di rivisitazione del merito, insindacabile in questa sede.

16) Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.


Ai sensi dell'art.13 comma 1 *quater* DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis dello stesso art.13 .

Roma , 13.6.2017

Laura Curcio

Consigliere est.

Il Funzionario Giudiziario  
Dot. Giovanni Ruella  
*Giovanni Ruella*



Giuseppe Napoletano

Presidente

*Giuseppe Napoletano*



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 24 gennaio 2018

La presente copia si compone di 7 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92